

# REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

# SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

# Nell'adunanza del 29 marzo 2023

# composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI Presidente

Elena BRANDOLINI Consigliere

Amedeo BIANCHI Consigliere

Giovanni DALLA PRIA Primo Referendario

Paola CECCONI Referendario

Fedor MELATTI Referendario

Daniela D'AMARO Referendario relatore

Chiara BASSOLINO Referendario

Emanuele MIO Referendario

\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

#### **FATTO E DIRITTO**

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il

controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida

della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico- finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Gaiba (RO), la Sezione nell'ultimo deliberato, relativo al Bilancio di previsione 2019-2021 e al rendiconto 2019 (deliberazione n. 194/2022/PRSP) rilevava il mancato riscontro alla richiesta istruttoria, richiamando l'attenzione degli Organi di vertice, sia politico che amministrativo, sulla circostanza che tale inadempienza concretizza la violazione di un preciso obbligo normativo e impedisce la conoscenza delle eventuali ragioni sottese alle criticità rilevate.

I temi evidenziati nella sopra citata deliberazione riguardavano, in particolare, i punti di seguito riportati:

- quota destinata agli investimenti e quota disponibile del risultato di amministrazione al 31.12.2020 pari a zero, come negli esercizi precedenti (deliberazione n. 112/2022/PRSE);

- sofferenza diffusa nella capacità di riscossione, sia in conto residui, che in conto competenza;
- ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dell'Ente;
- indicatore di tempestività dei pagamenti positivo (+ 16,27);
- carenza nel monitoraggio degli organismi partecipati, in quanto il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

La Sezione, quindi, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di Bilancio, ravvisava la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate, con lo scopo di dare impulso, ove necessario, alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

A seguito dell'esame dei questionari/relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2020, nonché degli schemi di Bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

# Criticità rilevate con deliberazioni della Corte dei conti nn. 112/2022/PRSE e 194/2022/PRSP

In merito alle criticità rilevate con le sopracitate deliberazioni della Sezione, in sede istruttoria è stato chiesto di esplicitare le misure intraprese dall'Amministrazione comunale per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Al riguardo, è stato relazionato come segue: "Con riferimento alle deliberazioni succitate, nell'esprimere rammarico per il mancato riscontro, dovuto principalmente al collocamento in quiescenza della Responsabile del Servizio Finanziario alla data del 31 gennaio 2022 e alla gestione del servizio con personale in convenzione a sei ore, in attesa di assunzione mediante concorso, si evidenzia la difficolta dell'Ente a fornire risposte esaustive relative a diversi dei profili rilevati stante l'attacco hacker che ha criptato e manomesso tutti i files contenuti nel sistema del Comune.

A ciò si aggiunga il subentro, nell'Ufficio Servizi Finanziari, di un nuovo Responsabile nominato con decreto sindacale con decorrenza dall'11 gennaio 2023.

Tuttavia, l'ufficio, presa visione delle note predette, ha avviato un'analisi attenta delle somme poste a residuo al fine di ricondurre gradualmente i dati esposti in Rendiconto alle reali previsioni di entrata e di spesa.

Si provvederà inoltre ad una riconduzione dei carichi residui affidati all'Agente della riscossione a una rappresentazione più plausibile, attraverso la definizione delle posizioni che possono ritenersi irrecuperabili. L'obiettivo è quello di attivare prassi ordinarie di cancellazione dei crediti arretrati ritenuti ormai inesigibili.

A supporto di tale attività, l'Ente ha provveduto ad incaricare una società che supporti l'Ufficio finanziario, composto da un unico dipendente, nella gestione e nella riscossione del tributo 1MU nonché nella ricostruzione della banca dati andata perduta.

Mentre, con riferimento alla tassa rifiuti, dal corrente anno, il Comune di Gaiba è passato

al nuovo sistema tariffario, gestito direttamente dal Consiglio di Bacino e da Ecoambiente.

L'Ente provvederà altresì a valutare il corretto accontamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità"

Il Collegio, nel prendere atto delle misure intraprese dal Comune di Gaiba, raccomanda un'attenta vigilanza sulle criticità riscontrate, al fine di adottare tutte le misure necessarie.

Si invita, altresì, l'Amministrazione comunale a trasmettere un apposito prospetto contenente il calcolo del FCDE al 31.12.2020, anche in considerazione dell'entità della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione (euro 450,00 alla predetta data).

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

# Equilibri di bilancio

Dall'analisi dei dati contenuti nel prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio", degli schemi relativi al Bilancio di previsione 2020-2022, si rileva un equilibrio di parte corrente positivo (rispettivamente di € 13.696,64 nel 2020, € 2.500,00 nel 2021 ed € 2.500,00 nel 2022), al quale corrisponde un equilibrio di parte capitale negativo per ciascuna annualità del predetto Bilancio.

Si richiama, a tale proposito, il principio 4/2, paragrafo 5.3.5, di cui all'All. A2 al D.lgs. 118/11, invitando l'Ente a controllare attentamente, durante la gestione, che le spese in conto capitale trovino adeguata copertura con il margine corrente, al fine di prevenire eventuali disavanzi.

L'approvazione del predetto Bilancio di previsione 2020-2022 e la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP (compreso il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi) sono avvenute nei termini.

#### RENDICONTO 2020

# Equilibri di bilancio

Gli equilibri del Rendiconto 2020, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	88.680,68
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = $P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E$ )	- 8.755,91
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	79.924,77
Equilibrio di bilancio (W2)	28.245,96
Equilibrio complessivo (W3)	3.847,33

Il prospetto evidenzia che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, come pure l'equilibrio di Bilancio W2 e l'equilibrio complessivo W3.

Analogo risultato è stato ottenuto nella gestione di parte corrente, nel rispetto, a consuntivo, dell'art. 162 TUEL.

Si evidenzia, invece, un risultato di competenza di parte capitale negativo, pari a  $\in$  -8.755,91.

Il Collegio invita pertanto l'Ente, per gli esercizi futuri, a perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche l'equilibrio intermedio di parte capitale.

#### Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2020
Fondo cassa	188.601,26
Residui attivi	777.857,94
Residui passivi	618.990,67
FPV	6.914,59
Risultato di amministrazione	340.553,94
Totale accantonamenti	328.837,94
Di cui: FCDE	324.719,81
Totale parte vincolata	11.266,00
Totale parte destinata agli investimenti	-
Totale parte libera	450,00

Nell'esercizio in esame si osserva un aumento del risultato di amministrazione (€ 340.553,94) rispetto all'esercizio precedente (quando era pari a € 264.026,50), mentre la quota disponibile risulta molto scarsa, come negli esercizi precedenti (deliberazioni n. 112/2022/PRSE e n. 194/2022/PRSP). Sull'avanzo di amministrazione i residui incidono per il 228,41%, mentre il Fondo cassa incide per il 55,38%.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato secondo il metodo ordinario, è pari a € 324.719,81 (e cioè al 41,75% dei residui attivi totali). Nel questionario viene dichiarato che l'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del predetto Fondo e che l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, DL n. 18/2020.

Si osserva, ancora, la reiterata mancata costituzione, anche per il Rendiconto 2020, del Fondo per i contenziosi (era stata rilevata da questa Sezione anche in sede di controllo dell'esercizio 2019 nella deliberazione n. 194/2022//PRSP).

Infine, è emerso che l'Ente non ha disponibilità di avanzo in quota destinata.

Alla luce di quanto sopra, la Sezione raccomanda all'Ente la corretta applicazione dei principi contabili, in relazione alla contabilizzazione delle quote a valere sul risultato di amministrazione (parte accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e parte libera).

# Gestione dei residui e capacità di riscossione

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2020 è pari ad € 777.857,94, in aumento rispetto all'esercizio precedente (quando era pari a € 753.974,84). La composizione degli stessi è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza € 256.854,15 (33,02% del totale);

- residui attivi da gestione dei residui € 521.003,79 (66,98% del totale).

Si rileva un tasso di smaltimento basso per riscossione dei residui attivi totali pari al 28,81%. In particolare, la gestione dei residui evidenzia nella riscossione del titolo I e del titolo III una percentuale pari rispettivamente al 10,13% e al 15,52%:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2020 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	268.370,26	27.173,45	10,13%
Tit. 3 residui	243.387,34	37.772,04	15,52%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2020 accertamenti (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	701.062,39	579.173,82	82,61%
Tit. 3 competenza	131.274,79	90.499,76	68,94%

Quanto sopra rappresentato mostra una certa difficoltà nella capacità di riscossione dei residui dell'Ente. È stato pertanto chiesto di illustrare le azioni intraprese al fine di rendere più efficiente la relativa attività, nonché gli importi riscossi ad oggi; la risposta fornita è la seguente: "Si evidenzia che l'Ente ha cercato, nel corso degli anni, di effettuare un'attenta verifica sulla congruità ed effettiva riscuotibilità delle somme in argomento. I residui attivi riportati net titolo primo sono stati parzialmente riscossi negli anni successivi per un ammontare complessivo di € 140.284,64. La rimanente parte si tratta per lo più di somme relative a ruoli trasmessi all'Agenzia delle Entrate Riscossione, per le quali si prevede un recupero lento e frazionato nel corso degli anni.

Per quanto riguarda i residui attivi del titolo secondo, negli anni successivi all'approvazione del rendiconto è stata incassata la somma complessiva pari ad  $\in$  7.073,75. Il residuo importo di  $\in$  5.696,26 sarà oggetto di rideterminazione in sede di rendiconto.

Per i residui attivi del titolo terzo, dove il dato più consistente è rappresentato dalle violazioni al codice della strada, si precisa che sono stati interamente riscossi i residui di competenza, dell'importo di  $\in$  22.671,30. Per quanto riguarda la rimanente somma, concernente le annualità 2015 e 2019, è relativa a ruoli trasmessi ad Agenzia delle Entrate Riscossione, per i quali l'incasso avviene in maniera graduale nel corso del tempo. Sempre con riferimento ai residui attivi del titolo terzo, la somma accertata pari ad  $\in$  15.285,71 e relativa a "recuperi e rimborsi diversi" è collegata ad una eredità giacente, la cui procedura si è conclusa nel mese di gennaio del corrente anno. Pertanto, in sede di rendiconto, si andrà a rideterminare la predetta somma.

Nei residui attivi del titolo quarto sono presenti contributi regionali finalizzati:

- all'efficientamento energetico, dell'importo di  $\in$  50.000,00, riscossi interamente dall'Ente;
- ad interventi di manutenzione presso il magazzino comunale a seguito di eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dell'importo di € 70.698,86, incassati parzialmente dall'Ente.

Per gli altri impegni a residuo, comunque supportati da atti amministrativi, verranno verificate in sede di rendiconto 2022 le ragioni del loro mantenimento".

Le difficoltà emerse per la capacità di riscossione dell'Ente erano state già oggetto di rilievo da parte di questa Sezione in sede di controllo sui Rendiconti degli esercizi precedenti (deliberazioni nn. 112/2022/PRSE e 194/2022/PRSP).

La Sezione, nel prendere atto delle misure adottate al fine di migliorare l'attività di riscossione, invita l'Ente a proseguire in tal senso, assicurando:

- l'efficienza nella riscossione in conto residui e in conto competenza, identificando le cause delle carenze riscontrate, effettuando un puntuale monitoraggio del rapporto con il concessionario e valutando le azioni più opportune nei suoi confronti in caso di inadeguatezza o insufficienza dei risultati dallo stesso conseguiti;
- di porre in essere quanto necessario, per migliorare concretamente la propria capacità di riscossione, anche al fine di evitare che i propri crediti, con il tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione, con impatto diretto sulla quantificazione del FCDE;
- a garantire, anche per gli esercizi futuri, una scrupolosa gestione dei residui attivi, specie se risalenti nel tempo, nel pieno rispetto dei principi contabili declinati dal D. lgs n. 118/2011 e dal TUEL.

# Riscossione a seguito di attività di verifica e controllo IMU

In sede istruttoria sono stati chiesti i motivi della risposta negativa alla seguente domanda preliminare: "L'Ente ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n. 160/2019?"; il Comune ha così relazionato: "Si precisa che l'Ente non ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione stante il numero esiguo dei dipendenti in servizio presso l'Ente in rapporto all'elevato carico di lavoro".

Il Collegio rileva la necessità di uniformare l'attività di riscossione alla norma sopra richiamata.

Inoltre, dall'analisi del questionario è emerso che il prospetto nel quale viene chiesto di "Indicare i volumi di attività di accertamento fiscale svolta nel quadriennio ed i relativi importi accertati e riscossi", riporta valori pari a zero.

Pertanto, è stato chiesto di comunicare i motivi della mancata attività da parte dell'Ente, il quale ha affermato che: "In ordine ai volumi di attività di accertamento fiscale svolta nel quadriennio e ai relativi importi accertati e riscossi si precisa che, diversamente da quanto indicato nel prospetto, l'Ente ha provveduto all'emissione di ruoli relativi alle violazioni al codice della strada. Sul punto si consideri che il periodo emergenziale da COVID19 è stato caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno sospeso la riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (DI. 18/2020 art. 68)".

Il Comune dichiara di aver provveduto all'emissione di ruoli relativi alle violazioni amministrative del codice della strada, senza tuttavia fornire dati in merito a tale attività.

#### Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	188.601,26
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	40,51

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del tesoriere e quelle dell'Ente, che non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

In merito alla cassa vincolata, si rileva che la stessa al 31.12.2020 è pari a zero. A tale riguardo, alla domanda preliminare "L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019?", è stato risposto "SF".

Si richiamano in ogni caso sul punto le previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione (in particolare, l'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL).

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti pari a 40,51 giorni per l'anno 2020, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente (quando erano 16,27 giorni).

Il superamento di tale indicatore è stato rilevato da questa Sezione anche nel corso dei precedenti esercizi (deliberazioni nn. 112/2022/PRSE e 194/2022/PRSP). La Sezione, pertanto, sollecita il Comune ad attuare le misure dirette a garantire la regolarità dei pagamenti.

# **Indebitamento**

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	1.212.167,37

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati.

# Ulteriori controlli

Si osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per l'esercizio 2020:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- il Comune di Gaiba ha approvato il Rendiconto 2020 in data 7 giugno 2021, oltre il termine di legge fissato al 31 maggio 2021. Al riguardo è stato chiesto di indicare se sono state attuate assunzioni, in violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D. L. n. 113/2016 e s.m.i., nonché se sono stati rispettati gli ulteriori divieti e le prescrizioni previste nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui sopra: "Il Rendiconto 2020 è stato approvato in data 07.06.2021, in ritardo rispetto alla scadenza del 31.05.2021 (D.L. n. 56 del 30 Aprile 2021) per le seguenti ragioni: il 06.11.2020 l'Ente e stato oggetto di un attacco hacker al server centrale con compromissione di numerosi dati. Ciò ha comportato per il Comune di Gaiba una gravosa operazione di recupero/ricostruzione degli atti e dei dati cancellati; attività che ad oggi non si è ancora conclusa. Si consideri inoltre che la Responsabile del

Servizio Finanziario dell'Ente era l'unico dipendente ad occuparsi della gestione finanziaria. Il Comune, consapevole delle sanzioni di cui all'art. 9, commi 1 quinquies e ss, del D.L. n. 113/2016 come modificato dall'art. 1, c. 904 della Legge n. 145/2018, non ha assunto personale a qualsiasi titolo e non ha stipulato contratti di servizio, fino al momento dell'adempimento".

La Sezione, nel prendere atto di quanto sopra comunicato, accerta la tardiva approvazione del rendiconto 2020, raccomandando per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore;

- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini (in data 30/04/2021);
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori Bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono segnalati debiti fuori Bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la costituzione del Fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione;
- nel questionario viene dichiarato che l'Ente, per l'adozione del "Piano della performance", di cui al D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, non ha assunto uno specifico provvedimento e non ha unificato organicamente il predetto Piano e quello degli obiettivi nel PEG.

Sono stati chiesti, pertanto, chiarimenti sulla mancata approvazione del Piano e sul rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 150/2009; è stato risposto quanto segue: "Si evidenzia che l'Ente ha adottato il piano della performance per il triennio 2020-2022 con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 27 aprile 2020. Il Comune di Gaiba ha quindi provveduto ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 7 del D. lgs. 150/2009".

Si invita l'Organo di revisione, per gli esercizi successivi, ad assicurare la corretta compilazione del questionario.

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- le risultanze del conto economico registrano una perdita di esercizio pari ad € 46.788,56 (nell'esercizio precedente la perdita era di € 168.849,06).

La Sezione rammenta che il D. lgs. 118/11 prevede, al punto 6.3 dell'allegato 3 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità economico – patrimoniale"), che "L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco

dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri".

La Sezione rammenta altresì che, in base al principio generale o postulato n. 15, previsto dall'art. 3, comma 1), del D. lgs. n. 118/2011, "L'equilibrio di bilancio ... comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione".

Raccomanda, pertanto, di attivarsi al fine di conseguire un risultato economico di esercizio positivo, nel rispetto dell'indicato postulato generale.

• l'Organo di revisione segnala che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate. Al riguardo è stato comunicato che: "L'attacco hacker che ha coinvolto il Comune di Gaiba ha provocato la perdita di numerosi atti e dati di cui si sta gradualmente provvedendo al recupero/ricostruzione".

Si evidenzia, inoltre, sulla base dei dati inseriti nel Portale "Patrimonio PA" del MEF - Dipartimento del Tesoro, anno di riferimento 2019, la perdita di esercizio, pari ad € - 236.161, registrata dalla partecipata diretta "Consorzio per lo sviluppo del Polesine (CONSVIPO) Azienda speciale" (quota di partecipazione dello 0,24%).

In sede istruttoria è stato chiesto di conoscere eventuali sviluppi al riguardo, nonché eventuali ricadute sul Bilancio dell'Ente; è stato così risposto: "Con riferimento ai dati inseriti nel Portale "Patrimonio PA" del MEF - Dipartimento del Tesoro, anno di riferimento 2019, ed in particolare alla perdita di esercizio, part ad € - 236.161, registrata dalla partecipata diretta "Consorzio per lo sviluppo del Polesine (CONSVIPO) Azienda speciale" (quota di partecipazione dello 0,24%), si precisa che con relazione in data 01/12/2022 il Presidente del Collegio dei Liquidatori ha trasmesso ai Comuni soci una relazione sullo stato di liquidazione, tuttora pendente. Ad oggi non si sono verificare ricadute sul bilancio dell'Ente, anche in considerazione dell'esigua quota di partecipazione detenuta dallo stesso all'interno della società partecipata".

La Sezione raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali.

# P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Gaiba (RO):

- raccomanda un'attenta vigilanza sulle criticità riscontrate dalla Sezione, al fine di adottare le misure necessarie; invita, altresì, l'Amministrazione comunale a trasmettere un apposito prospetto con il calcolo del FCDE al 31.12.2020;
- rileva il mancato equilibrio di parte capitale e invita l'Ente, per gli esercizi futuri, a perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche quello intermedio di parte capitale;
- rileva, anche per l'esercizio 2020, l'assenza di una quota destinata agli investimenti, nonché una quota disponibile molto bassa; raccomanda all'Ente la corretta applicazione dei principi contabili, in relazione alla contabilizzazione delle quote a valere sul risultato di amministrazione;
- invita l'Ente ad assicurare l'efficienza nella riscossione in conto residui e in conto competenza, adottando ogni correttivo necessario per migliorare concretamente la propria capacità di riscossione e garantendo, anche per gli esercizi futuri, una scrupolosa gestione dei residui attivi, specie se datati nel tempo, nel pieno rispetto dei principi contabili declinati dal D. lgs n. 118/2011 e dal TUEL;
- rileva che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP), per l'esercizio in esame, ha assunto un valore positivo, pari a 40,51 giorni e sollecita il Comune ad attuare misure dirette a garantire la regolarità dei pagamenti;
- rileva la tardiva approvazione del Rendiconto 2020 e raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore;
- invita l'Organo di revisione, per gli esercizi successivi, ad assicurare la corretta compilazione del questionario;
- raccomanda l'applicazione al conto economico dell'Ente del punto 6.3 dell'allegato 3 al D. lgs. 118/11;
- invita l'Ente ad un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali.

Si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle raccomandazioni riportate nella presente deliberazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gaiba (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 15 settembre 2023.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini